



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n. 2706 del 18/11/2020

Assessore competente:	SINDACO
Settore competente:	Settore Finanziario
Ufficio Proponente:	Settore Finanziario
Responsabile:	OGGIANO ROBERTO
Responsabile del Procedimento	OGGIANO ROBERTO

OGGETTO: PROGRAMMA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2021

PREMESSO che la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione del ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento:

- all'art. 3, comma 55, ha disposto che “Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
- all'art. 3, comma 56, ha stabilito che con il “regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali”;

CONSIDERATO che:

- in attuazione delle norme sopra richiamate, è stato con deliberazione di giunta comunale n. 60/2018 il regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma;
- il programma per l'affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con i programmi e progetti già approvati dal Consiglio Comunale nella relazione Previsionale e Programmatica ovvero in altri atti di programmazione generale dell'Ente;
- la previsione dell'affidamento degli incarichi di collaborazione nell'ambito dello specifico programma del Consiglio Comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti dalla disciplina generale contenuta nell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consiliare, gli incarichi previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'Ente, qualora non vi siano strutture o uffici a ciò deputati;



VISTO l'art. 6, comma 7, del D.L. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010 (Manovra estiva correttiva 2011 – 2013) che ha disposto, a decorrere dall'anno 2011, una significativa riduzione dei costi legati al conferimento di incarichi di studio e consulenza, imponendo il limite del 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 5 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, che recita: “la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. (omissis)... non può essere superiore, per l'anno 2014 all'80% del limite di spesa per l'anno 2013 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'art. 6 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.07.2010, n. 122. Si applicano le deroghe previste dall'art. 6, c. 7, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30.07.2010, n. 122;

DATO ATTO la spesa impegnata nell'esercizio finanziario 2009 ammonta a euro zero;

RITENUTO quindi necessario non adottare il suddetto programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione relativo all'anno 2021 in quanto non è possibile sostenere spese in merito;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;

DELIBERA

1. **Di dare atto** che nel rispetto dei limiti di spesa imposti dal legislatore, **non è possibile affidare incarichi di collaborazioni, studi e consulenze per il 2021**. Potranno comunque essere affidati incarichi qualora siano necessari per l'acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge;
2. **Di dichiarare** con successiva ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L., approvato con decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.